COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

Deliberazione n. **7** del **23.01.2014**

Soggetta a comunicazione ai capigruppo consiliari

con elenco Prot. n. 443 del 12.02.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria strade comunali e fabbricati. Approvazione capitolato d'oneri

L'anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di gennaio alle ore 13.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

		Presenti	Assenti
Sindaco	**BARBAZZA Enrico**	**X**	
Assessore	**BOTTINELLI Domenico - Vice Sindaco**		**X**
Assessore	**BESANA Claudio**	**X**	
Assessore	**MUNTONI Daniele**	**X**	
Assessore	**TEMISTOCLE Paolo**		**X**
	TOTALE	**3**	**2**

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BARBAZZA Enrico – Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che il 31.12.2013 è scaduto il contratto di appalto del servizio di manutenzione delle strade comunali e fabbricati;

Atteso che il personale comunale addetto alle manutenzioni in relazione alle numerose incombenze è insufficiente a garantire la regolare manutenzione delle strade comunali e non dispone delle idonee attrezzature;

Rilevato che l'affidamento a Ditta esterna del servizio in questione permette di evitare di porre in essere tanti procedimenti di esecuzione dei lavori e di scelta del contraente quanti sono i lavori di modesta entità da realizzare al fine di un migliore coordinamento delle attività manutentive ed in funzione dell'interesse sostanziale di assicurare interventi operativi immediati per garantire la regolare viabilità a tutela dell'interesse pubblico e di salvaguardia del patrimonio comunale;

Vista la bozza di capitolato d'oneri regolante il servizio da allegarsi alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente Regolamento Comunale delle spese in economia (lavori, servizi e forniture) approvato con deliberazione consiliare n.17 del 02.05.2012;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Dato atto che è stato acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare l'affidamento a Ditta esterna del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria strade e fabbricati comunali per la durata di due anni 2014/2015;
2. Di approvare il capitolato d'oneri del servizio nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che i costi annui del servizio sono previsti nel bilancio pluriennale 2013/2015 all'intervento 1080103 cap.3;
4. Di demandare al Responsabile del servizio tecnico di procedere all'affidamento del servizio mediante procedura negoziata ristretta fra ditte locali del settore come previsto dal vigente Regolamento Comunale delle spese in economia (lavori, servizi e forniture) approvato con deliberazione consiliare n.17 del 02.05.2012;
5. Di dichiarare la presente deliberazione con votazione separata resa all'unanimità dei voti immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Parere di regolarità tecnica

Visto: con parere favorevole
Data: 23.01.2014

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Dr.Antonella Salina

Parere di regolarità contabile

Visto: con parere favorevole
Data: 23.01.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

COMUNE DI MALESCO
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

CAPITOLATO D'ONERI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA

E STRAORDINARIA

STRADE COMUNALI E FABBRICATI COMUNALI

ART. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e la fornitura di tutti i materiali occorrenti per l'ordinaria e periodica manutenzione delle strade comunali e fabbricati comunali, secondo l'entità e le caratteristiche prescritte nel presente capitolato.

ART. 2 – Descrizione dei beni immobili

I lavori di manutenzione verranno effettuati sui seguenti beni immobili di proprietà comunale:

1) strade comunali
2) fabbricati comunali

I lavori di manutenzione riguardano oltre che i beni immobili principali anche le accessioni e pertinenze.

ART. 3 – Durata dell'appalto

La durata del presente appalto è di anni 2 (due) a decorrere dalla data della stipula del relativo contratto.

ART. 4 – Descrizione sommaria dei lavori

Tutti i lavori vanno eseguiti con mezzi meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d'arte.
La lavorazione a mano è consentita soltanto per quei lavori la cui qualità e quantità non richiedono l'uso dei macchinari.

ART. 5 – Iscrizione alla Camera di Commercio

L'esecutore dei lavori dovrà risultare iscritto alla Camera di Commercio per attività inerenti l'oggetto del servizio.

ART. 6 – Ammontare dell'appalto

L'importo presunto dei lavori e delle provviste comprese nell'appalto da pagarsi a misura ed a consuntivo viene stabilito, ai sensi dell'art. 1560 del Codice Civile, secondo un limite minimo di € 500= annuo ed un limite massimo corrispondente a € 18.000= annue.
Entro i limiti succitati spetta all'Ente Appaltante stabilire, secondo una valutazione discrezionale del suo fabbisogno, il quantitativo di prestazioni dovute.
Non commissionando lavori per un limite annuo di € 500 come sopra citato, l'Amministrazione corrisponderà all'Impresa la somma in ragione annua di € 500 a compenso del servizio di reperibilità uomini e mezzi conseguenti all'appalto in questione.

ART. 7 – Tipologia di intervento e individuazione delle prestazioni

I lavori che andranno ad eseguirsi sono suddivisi in tre distinte tipologie di intervento:
a) lavoro immediato segnalato tramite comunicazione verbale o telefonica, da eseguirsi immediatamente con priorità assoluta su altri eventuali lavori in qualsiasi condizione operativa anche in orario diverso da quello normale di lavoro.
b) lavoro urgente segnalato tramite comunicazione verbale, telefonica o scritta, da iniziare entro 24 ore dalla data di comunicazione.
c) lavoro programmato individuato secondo le esigenze e le priorità operative dell'Amministrazione, concordando con essa tempi e modi di esecuzione, da iniziarsi comunque entro e non oltre 15 giorni dalla data di comunicazione.
L'appaltatore per il tempo che impiegherà nell'esecuzione dei lavori oltre il termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare al Comune le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria di € 100= per ogni giorno di ritardo.
I lavori che formano oggetto del contratto saranno in modo specifico individuati in apposite perizie predisposte dall'Ufficio Tecnico ed approvate dall'organo deliberante competente nell'ipotesi che il loro importo globale superi € 4000. I lavori al di sotto di tale importo verranno commessi direttamente dall'Amministrazione all'Impresa, previo accertamento della disponibilità contabile del Comune, la regolare esecuzione verrà verificata dall'ufficio Tecnico Comunale.

ART. 8 – Adempimenti specifici dell'appaltatore

L'impresa, anche al di fuori del normale orario lavorativo (ore notturne, festive, periodo ferie annuali) dovrà garantire la presenza operativa di una squadra tipo, la quale, con il supporto di macchinari e di attrezzature necessarie ad un intervento di emergenza, sarà così composta:

a) n.1 operaio specializzato
b)- n.1 operaio comune
In caso di comprovata necessità l'impresa dovrà utilizzare altro personale in aggiunta e rinforzo a quello di cui alla "squadra tipo".
Qualora un mancato e/o ritardato intervento fosse causa di danni maggiori rispetto a quelli verificatisi al momento della chiamata, l'Amministrazione si riserva il diritto di rivalersi economicamente sull'Impresa per il risarcimento degli eventuali danni indirettamente provocati.
Sarà cura dell'appaltatore produrre un elenco dell'organico aziendale in cui siano evidenziati i nominativi dei titolari della ditta.
Nella scheda aziendale saranno inoltre riportati :
- il domicilio della ditta completo di recapito telefonico;
- il normale orario giornaliero di lavoro (periodo estivo e invernale);
- i nominativi dei dipendenti dell'impresa da impiegarsi in lavori connessi al presente appalto (completo di recapito telefonico);
- l'elenco delle macchine operatrici in dotazione all'Impresa.
I dati prima riportati saranno tempestivamente aggiornati ogni qualvolta subentrino variazioni, anche in relazione a periodi temporanei di assenza (ferie, malattia) con particolare riferimento alla posizione del responsabile tecnico della squadra operativa di emergenza, a mezzo comunicazione scritta al Sindaco ed al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'appaltatore, al momento della stipulazione del contratto, dovrà eleggere a tutti gli effetti, domicilio nel Comune di Malesco.

ART. 9 – Prezzi contrattuali

Stante la difficoltà di redarre un elenco prezzi unitari che possa contemplare tutte le necessità di intervento e per evitare che per particolari interventi non si disponga preventivamente di un prezzo unitario già predeterminato, si evita di redarre un tale elenco.
Per prezzi contrattuali relativi a forniture e materiali si intendono quelli correnti al momento della esecuzione di un qualunque intervento, come risultanti dai listini prezzi delle Camere di Commercio, dell'Unione Artigiani del V.C.O. e di categoria.
Tutti i prezzi applicati dall'appaltatore, anche quelli per fornitura materiali particolari, dovranno essere riconosciuti congrui dall'Ufficio Tecnico Comunale, che in caso di comprovata non congruità li ridurrà d'Ufficio, senza che l'appaltatore possa effettuarvi alcuna opposizione, se non la causa di forza maggiore.

ART. 10 – Prezzi della manodopera

Viene definito unitariamente come segue:
- costo operaio specializzato € ....=orari
- costo operaio semplice € ....=orari
con possibile aggiornamento in base ai dati ISTAT dal secondo anno successivo alla stipula del presente contratto.

ART. 11 – Condizioni particolari

Non viene concordato all'appaltatore il diritto di esclusiva, ipotizzato dall'art. 1567 del C.C.: pertanto il Comune, fermo restando l'obbligo di garantire il limite minimo di prestazione contrattuale all'impresa, si riserva la facoltà, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare l'esecuzione dei lavori della stessa natura ad altri imprenditori.
L'imprenditore è tenuto a provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di lavoro, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, delle forniture e dei lavori eseguiti da altre ditte per conto del Comune.

ART. 12 – Osservanza di leggi, regolamenti e del capitolato generale di appalto

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato speciale e per quanto non sia in contrasto con le norme dello stesso, anche :
- dal capitolato generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero di LL.PP. approvato con D.P.R. n. 1063 del 16.07.1962 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal regolamento per la direzione, contabilità, e collaudazione dei lavori pubblici approvato con R.D. 25.5.1895 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza.
a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere la malattia sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra;
b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni;
c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, con particolare riferimento alle leggi antimafia 13.09.1982 n. 646, 23.12.1982 n. 936, 19.3.1990 n.55 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardano l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori.
Inoltre:
- ai sensi e per gli effetti della circolare del Ministero dei LL.PP. n.1253/u.l. del 26.8.1985:
1) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si impegna ed obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.
L'impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.
2) In caso di inottemperanza agli obblighi testè precisati, accertata dalla stazione appaltante medesima o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se nel caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dell'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.
L'appaltatore rispetterà e accetterà comunque l'applicazione degli artt. 17 e 19 del capitolato generale.

ART. 13 – Variazione dei lavori

L'esecuzione dei singoli lavori sarà in linea di massima vincolata alle indicazioni tecniche. L'appaltatore avrà diritto al solo pagamento delle opere eseguite ai prezzi contrattuali. L'appaltatore non potrà introdurre variazioni ai lavori senza il consenso scritto dell'Ufficio Tecnico.
Le varizzioni e aggiunte che dovessero invece essere ritenute, a giudizio insindacabile della direzione tecnica, durante o ultimati i lavori, dovranno essere demolite e dovranno essere ricostruite quelle conformi alla perizia ed alle prescrizioni della direzione tecnica, che saranno indicate.

ART.14 – Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore

L'avverarsi di un caso di forza maggiore che comporti danni alle opere in corso di esecuzione o alle provviste, deve essere denunciato immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento, al fine di corrispondere un compenso per danni, limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.Per opere si intendono i lavori eseguiti, oggetto del contratto e destinati a costituire parte integrante dell'opera finita ovvero l'opera stessa.
Nessun compenso è dovuto per danni e perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponti di servizio, baracche, cettoie, recinzioni, impianti, attrezzature, mezzi d'opera ecc. ed in genere tutti quegli apprestamenti che hanno funzione puramente strumentale ai fini dell'esecuzione.
Per provviste si intendono i materiali approvvigionati per l'esecuzione dei lavori ed introdotti in cantiere.

ART. 15 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore accetta ed assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti obblighi ed oneri, con rinuncia a diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti dell'Amministrazione Comunale:
le spese di contratto, di registro ed accessorie, nessuna esclusa ed esclusa;
- l'istituzione del cantiere di lavoro con tutti gli attrezzi, le macchine, i materiali ed il personale occorrente, con l'osservanza delle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- il pagamento di ogni imposta, tassa o tributo comunque dipendente dal presente contratto;
- apporre cartelli e fanali per segnalazioni diurne e notturne nei tratti stradali indicati dalla direzione dei lavori e osservare tutte le prescrizioni stabilite dal Codice della Strada;
- eseguire i ponti di servizio e le puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;
- le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'appaltante, quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
- porre in essere protezioni, segnalazioni e delimitazione aree di cantiere conformemente alle vigenti normative in materia;
- il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'appaltante, fossero in qua che modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini e nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;
la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 24 del capitolato generale;
- la ditta appaltatrice dovrà intervenire di concerto con altre imprese eventualmente chiamate dall'Amministrazione e sotto la direzione del Tecnico Comunale.

Quando l'appaltatore non adempia a tutti gli obblighi citati, l'appaltante avrà in diritto – previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica – di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno fatti d'Ufficio e l'appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.
Sarà esplicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'appaltante.
Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

ART. 16 - Sospensione dei lavori e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simulari circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano a perfetta regola d'arte, il direttore lavori, d'Ufficio o su segnalazione dell'impresa, può ordinare la sospensione dei singoli lavori di manutenzione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.
La durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato per la esecuzione di ogni intervento di manutenzione.
L'appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall'Amministrazione, purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto.

ART. 17 – Esecuzione d'ufficio dei lavori – rescissione del contratto

Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla legge, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C.:
a) quando l'appaltatore rifiuta di riprendere i lavori, una volta che siano stati sospesi o rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dall'ente appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dalla direzione lavori;
b) quando, durante il corso dei lavori, l'appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento perché le parti già eseguite non risultano, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, eseguite a regola d'arte;
c) quando, nei casi di richiesta di intervento di emergenza, l'impresa compia due delle seguenti infrazioni, comunque distribuite nel periodo contrattuale:
- irreperibilità totale;
- mancato intervento nel luogo indicato.
L'ente appaltante si riserva altresì il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 340 e 341 dalla Legge sui LL.PP. 20.3.1985 n. 2448 e successive modificazioni ed integrazioni.
La risoluzione del contratto è notificata dall'ente appaltante tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 18 – Contabilità dei lavori

Le quantità di lavoro sono contabilizzate dall'Ufficio Tecnico.
I pagamenti verranno effettuati dopo che l'ente appaltante avrà ricevuto specifica fattura. I pagamenti verranno effettuati entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura.

ART. 19 – Pagamenti e interessi su ritardati pagamenti

Per ogni singolo intervento di manutenzione ordinato, l'impresa avrà diritto al pagamento così come previsto dal 3° comma dell'articolo precedente.
In caso di ritardo o differimento dei pagamenti oltre il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura saranno dovuti, all'appaltatore gli interessi legali e/o moratori previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 20 Cauzione

Al momento della stipulazione del contratto deve prestarsi la cauzione nella misura del 10% dell'importo netto d'appalto, riferito al minimo contrattuale.
La cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto è a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni, nonché del e spese che eventualmente l'Amministrazione dovesse durante l'appalto sostenere, per fatto dell'appaltatore, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi.
Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.
Lo svincolo della cauzione avverrà secondo le vigenti modalità di legge.
È nella facoltà dell'Amministrazione di esonerare l'impresa aggiudicataria dalla prestazione della cauzione a giudizio insindacabile dell'ente stesso, quando obiettive valutazioni di correttezza e solvibilità dell'impresa ed interesse, opportunità e convenienza dell'Amministrazione consentano di soprassedere alla richiesta della cauzione.

ART. 21 – Sub-appalto

Il sub appalto non è ammissibile. Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali.

b) per la tornitura, anche in opera, di manufatti e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

ART. 22 – Documenti facenti parte integrante del contratto

È allegato al contratto e ne forma parte integrante il presente capitolato speciale d'appalto. Il contratto è regolato, inoltre, dal Regolamento del capitolato generale d'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 16.7.1962 n. 1063, in quanto compatibili, dalle disposizioni del Codice Civile relative alle somministrazioni (art. 1559 e seguenti) e dalle norme di contabilità dello Stato ed altre leggi amministrative afferenti alla esecuzione di opere pubbliche, compatibili e non contrastanti con la natura del presente contratto.

ART. 23 – Controversie

Qualsiasi questione dovesse sorgere tra Comune e appaltatore in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con il presente contratto verrà deferita al giudizio di tre arbitri nominati, uno dal Comune, uno dall'appaltatore ed uno dal Presidente del Tribunale, i quali decideranno senza formalità di giudizio. La decisione arbitrale sarà inappellabile; le parti rinunciano al ricorso alle autorità giudiziarie ordinarie.

ART. 24 – Risoluzione del contratto per inadempimento

In caso di grave inadempienza, accertata dal collegio arbitrale, si farà luogo alla risoluzione del contratto di appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata.

ART. 25 – Costituzione in mora

Fatti i termini e le comunicazioni contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora.

ART. 26 – Rinvio alle norme vigenti

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche ed alle disposizioni di legge in vigore.

PER ACCETTAZIONE
Malesco, li

Il Responsabile del Servizio
(SALINA Dr. Antonella)

L'Impresa Appaltatrice
( )

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to BARBAZZA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 12.02.2014, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line il giorno 12.02.2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Li, 12.02.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li,

_____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Malesco, lì 12.02.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella